

NO

ALLA CONTRORIFORMA COSTITUZIONALE DEL CENTRO-DESTRA

di

Pietro Ciarlo

Ordinario di Diritto Costituzionale

Componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti

* versione *on-line*



*«Dietro ogni articolo di questa
Costituzione, o giovani, voi do-
vete vedere giovani come voi, che
hanno dato la vita perché la
libertà e la giustizia potessero
essere scritte su questa Carta».*

Piero Calamandrei,
agli studenti milanesi, 1955

SOMMARIO

- 1. La Costituzione sotto attacco.**
- 2. Le origini della Costituzione e della modifica del centro-destra:
due storie diverse.**
- 3. La demolizione della forma di governo parlamentare:
Parlamento *supersolubile* e dispotismo del Primo ministro.**
- 4. La riduzione di ruolo degli organi di garanzia.**
- 5. Il falso Senato federale, la devolution e l' impossibile esercizio
della funzione legislativa.**
- 6. Una controriforma eversiva che getta le istituzioni nel caos.**

Appendice

1. LA COSTITUZIONE SOTTO ATTACCO.

La nostra Costituzione è in pericolo. Infatti il centro-destra ha approvato nell'autunno del 2005 una sua modifica che, se non sarà respinta dall'ormai prossimo referendum, entrerà in vigore producendo danni gravi e irreversibili. Con il referendum possiamo dire NO all'entrata in vigore di tale modifica. Le parti più pericolose di essa prevedono una forte riduzione del ruolo del Parlamento, subordinandolo a un Primo ministro dotato di poteri enormi; una tanto confusa quanto deleteria trasformazione del Senato della Repubblica in un finto Senato federale e, infine, la famigerata *devolution* voluta dalla Lega Nord. I cittadini italiani non possono permettere che una simile revisione entri in vigore. Sfigurare la nostra Costituzione significherebbe minare le fondamenta della nostra convivenza. In questo scritto abbiamo voluto approfondire i motivi per i quali le modifiche alla Costituzione deliberate dal centro-destra devono essere respinte, cosicché chi legge queste pagine possa a sua volta spiegare al maggior numero di cittadini possibile perché al prossimo *referendum* costituzionale è di vitale importanza che vincano i NO.

2. LE ORIGINI DELLA COSTITUZIONE E DELLA MODIFICA DEL CENTRO-DESTRA: DUE STORIE DIVERSE.

La Costituzione del 1948 simboleggia la vittoria della democrazia contro la dittatura, la sconfitta della monarchia e l'avvento della Repubblica, la fine della guerra e la stipulazione di un grande patto condiviso tra le forze politiche della resistenza e della liberazione. È proprio la sua essenza di patto condiviso che ha consentito alla Carta fondamentale di porre le basi per l'uscita dell'Italia dalle macerie della guerra e di avviare la ricostruzione non solo economica, ma anche morale e culturale del Paese. I democristiani, i comunisti, i socialisti, i liberali riuscirono a trovare, nel corso della redazione del testo costituzionale, un vero e proprio spirito costituente, che consentì loro di elaborare una Costituzione con alla base principi e valori comuni: l'eguaglianza sostanziale e i diritti sociali, la tutela dei diritti di libertà, la laicità dello Stato, l'equilibrio e il bilanciamento tra i poteri. È per questo che quando si leggono gli articoli della Costituzione italiana si prova un sentimento di identificazione, di riconoscimento, la percezione che si è di fronte non al testo di una parte politica contro le altre, ma alla Costituzione di tutti.

La revisione costituzionale del centro-destra non ha nulla dello spirito costituente descritto. La sua origine non è il frutto di un accordo tra la maggioranza e l'opposizione, ma l'esito di un baratto tra i partiti della maggioranza nell'ambito del quale la Costituzione è stata letteralmente venduta a pezzi.

Per potersi garantire la Presidenza del Consiglio fino alla fine della legislatura e l'approvazione delle ben note leggi *ad personam*, Berlusconi non ha esitato a concedere, sotto forma di modifiche al testo costituzionale, una sorta di dittatura del *premier* ad Alleanza nazionale e la *devolution* alla Lega Nord.

Il testo della riforma, scritto nel chiuso di una baita alpina dai cosiddetti saggi di Lorenzago (alcuni pretesi esperti di diritto costituzionale del centro-destra), è stato presentato in Parlamento sotto forma di disegno di legge del Governo e approvato coi soli voti della maggioranza. Esattamente il contrario di un patto condiviso, anzi un modo per trasformare la Costituzione di tutti nella Costituzione di pochi, un modo per distruggere l'idea stessa di Costituzione.

È nata così questa riforma confusa, pasticciata, di difficile lettura e incredibile complessità. Intendiamo metterne in evidenza gli aspetti più contraddittori e pericolosi, destinati a creare indesiderabili concentrazioni di potere, ma soprattutto una devastante paralisi istituzionale.

Il progetto del testo di revisione nasce, dunque, fuori dal Parlamento, senza un reale confronto tra la maggioranza e l'opposizione, perseguendo una logica di emarginazione delle assemblee parlamentari e con esse, inevitabilmente, dell'opposizione e delle autonomie territoriali. Certamente, vi è sempre il momento dell'iniziativa: nell'Assemblea Costituente ad Egidio Tosato fu affidato il compito di redigere lo schema generale della Costituzione, ma in quanto mandatario sia della maggioranza che dell'opposizione. Sia dalla sua genesi politica, che dal metodo, dunque, l'attuale revisione si caratterizza per una sua vocazione extrapar-

lamentare, per la sua nascita fuori dal Parlamento. La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001, sul finire della XIII legislatura, viene richiamata da alcuni quale precedente che giustifica il modo di procedere della destra, ma le due situazioni sono radicalmente diverse. Anche nel 2001, infatti, vi fu una votazione finale da parte della sola maggioranza di centrosinistra, ma tale votazione aveva ad oggetto un testo che rappresentava il risultato di un lungo lavoro di colloquio tra la maggioranza stessa e l'opposizione, già a partire dalla Commissione bicamerale D'Alema. Solo al momento dell'approvazione finale, in vista delle imminenti elezioni politiche, il centro-destra, allora opposizione, si chiamò strumentalmente fuori. Peraltro, non si possono dimenticare i rapporti intessuti con le Regioni e gli enti locali che si espressero unanimemente a favore della riforma, mentre a questa di oggi sono nettamente contrari: quasi tutti i Consigli regionali hanno richiesto l'indizione del referendum perché si possa dire NO.

3. LA DEMOLIZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE: ASSEMBLEA *SUPERSOLUBILE* E DISPOTISMO DEL PRIMO MINISTRO.

Il costituzionalismo democratico esprime l'idea di Costituzione come un patto condiviso, patto che tutela le minoranze contro gli eventuali abusi della maggioranza e garantisce il bilanciamento dei poteri. Viceversa la controriforma del centro-destra si riallaccia a ideologie del tutto opposte.

Il suo intento generale è quello di potenziare a dismisura il dominio della maggioranza e in particolare del *premier* che ne sarebbe il padrone assoluto: per esserne consapevoli basta guardare alla disciplina dello scioglimento anticipato della Camera, crocevia qualificante per qualsiasi forma di governo.

Lo scioglimento anticipato delle Camere è oggi un potere che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica in funzione di garanzia. È il Capo dello Stato che, tenuto conto delle istanze provenienti dal Parlamento, valuta la possibilità di uno scioglimento anticipato. Detto in altri termini, il delicato potere di sciogliere le Camere normalmente viene utilizzato dal Presidente della Repubblica perché i partiti e il Parlamento non riescono ad esprimere una maggioranza che sostenga il Governo.

L'articolo 88 è stato riscritto dal centro-destra stravolgendo questo istituto: il Presidente della Repubblica dovrebbe necessariamente sciogliere la Camera quando richiesto dal Primo ministro. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento solo ove venga presenta-

ta e approvata dalla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. L'articolo 94 dal canto suo prevede che, votando a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia al Primo ministro, lo scioglimento della Camera sia automatico, a meno che tale mozione non contenga altresì la designazione di un nuovo Primo ministro e sempre però a condizione che venga approvata dalla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera.

Si tratta di previsioni per alcuni aspetti bizzarre ed astruse, per altri preoccupanti. A norma dell'articolo 88 il Primo ministro che richiede lo scioglimento non avrebbe neanche l'onere di andare a riferire in Parlamento. Dunque, nell'ipotesi in discorso, un procedimento delicato come quello dello scioglimento anticipato, che per sua natura segna una fase di sofferenza istituzionale, viene di fatto reso extraparlamentare e talmente complesso da apparire incerto nei suoi tratti di fondo.

Oggi, con uno scioglimento che da un punto di vista sostanziale trae origine dal Parlamento, il Presidente del consiglio è solo uno dei protagonisti della vicenda. Inoltre, a seconda delle circostanze di fatto, un ruolo più o meno rilevante può essere svolto dai poteri di influenza del Presidente della Repubblica. La proposta in discorso prefigura invece un ruolo meramente notarile per il Capo dello Stato e, soprattutto, una posizione assolutamente preponderante del Primo ministro che ha la possibi-

lità di determinare lo scioglimento sulla base di valutazioni o interessi del tutto personali, anche prescindendo dagli orientamenti della stessa maggioranza che lo sostiene.

Altro indizio della inaccettabile cultura politica che sostiene questo testo è ravvisabile nel secondo comma dell'articolo 88, dove si ipotizza che la mozione con la quale viene indicato il nome del nuovo Primo ministro deve essere accompagnata dalla dichiarazione di voler continuare nell'attuazione del programma: si tratta di una previsione tra l'ingenuo e il minaccioso. E' sicuramente ingenuo ritenere che un programma di governo possa rimanere sempre uguale a se stesso nonostante tutto quello che può accadere nel mondo e in casa nostra; d'altra parte, una simile visione evidenzia ulteriormente quella concezione ipernormativa dell'indirizzo politico che pervade tutto il testo e non può non suscitare apprensione.

Il Primo ministro è eletto, in pratica, direttamente: la nomina da parte del Presidente della Repubblica è un atto dovuto in base ai risultati elettorali e il Primo ministro stesso deve presentarsi alle Camere semplicemente ad esporre il suo programma. Il secondo comma dell'articolo 92, però, non solo dispone un collegamento necessario tra il candidato Primo ministro e i candidati alla Camera, ma prefigura altresì un premio di maggioranza quando afferma che la "legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro". Il Primo ministro è in sostanza inamovibile per la legislatura e il sistema viene chiuso da uno scioglimento della Camera in pratica disposto dal Primo ministro stesso. Infatti, anche la previsione della sfiducia costruttiva non pare sufficiente per evi-

tare uno scioglimento dell'Assemblea, in quanto essa presuppone per la sua validità l'approvazione da parte della stessa maggioranza uscita dalle elezioni. Non è difficile immaginare come si possa neutralizzare una simile previsione: è sufficiente che il Primo ministro "controlli" anche un piccolo gruppo di deputati per evitare il raggiungimento della maggioranza dei voti necessari alla approvazione della sfiducia costruttiva e per determinare quindi, comunque, lo scioglimento della Camera. Siamo di fronte ad una revisione che costruisce un Premier in pratica inamovibile, con un Governo ai suoi ordini e un Parlamento del tutto succube delle sue volontà. Un'ulteriore dimostrazione di ciò che si afferma risiede nel quinto comma dell'art. 72, che rimette nelle mani del Governo la decisione sull'ordine del giorno della Camera e del Senato. Nessuna assemblea legislativa può accettare che la propria agenda sia decisa dall'esecutivo: l'autonomia della fissazione dell'ordine del giorno fu tra le prime rivendicazioni dei Parlamenti moderni contro l'assolutismo regio. Dunque, è il Parlamento nel suo complesso che viene posto in una condizione di minorità rispetto al Governo e per esso al Primo ministro, facendo così seriamente dubitare che la forma di governo inventata dal centro-destra possa definirsi democratica. E' chiaro come né il presidenzialismo americano, né la forma di governo britannica contemplino una simile concentrazione di potere nelle mani dell'esecutivo o, per dir meglio, di una carica monocratica, di un uomo solo. Sia chiaro: non nutriamo nessuna diffidenza nei confronti di una forma di governo presidenziale nella quale l'esecutivo fosse eletto direttamente per un periodo predeterminato e fosse altresì dotato di forti poteri; in questa ipotesi però il Parlamento dovrebbe essere atten-

tamente salvaguardato nelle sue prerogative legislative. Del resto anche il Presidente degli Stati Uniti gode soltanto di un potere negativo di veto sulla legislazione, peraltro superabile a maggioranza qualificata, ma non può certamente sciogliere le Camere.

Tra quelle che si potevano immaginare, le ipotesi formulate dalla proposta in oggetto sono forse le più eccentriche rispetto ai principi del costituzionalismo. Riprova che l'ispirazione complessiva della proposta appare volta al conferimento al Primo ministro di un potere privo di qualsiasi efficace bilanciamento, praticamente illimitato. Viceversa, l'essenza del costituzionalismo va individuata proprio nel bilanciamento del potere: questa riforma è "incostituzionale" nel senso più profondo del termine. Essa, infatti, contrasta con lo scopo stesso del costituzionalismo: limitare e bilanciare il potere. Si vuole instaurare una "dittatura" del Primo ministro.

4. LA RIDUZIONE DI RUOLO DEGLI ORGANI DI GARANZIA.

L'assenza di bilanciamento tra i poteri è confermata da un altro grave elemento previsto dalla revisione: la compressione del ruolo del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, gli organi di garanzia della nostra Costituzione.

Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, la proposta del centro-destra è volta a fare in modo che i suoi poteri siano ridotti a vantaggio del Governo e del Primo ministro. Uno dei poteri tradizionali affidato al Capo dello Stato consiste nella autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo in Parlamento. Un potere non determinante, si potrà osservare, ma in realtà significativo perché volto a impedire la presentazione alle Camere di disegni di legge manifestamente incostituzionali. Per i costituenti era fondamentale rispettare la “dignità” del Parlamento e della Costituzione contro atteggiamenti in un certo qual modo “arroganti” manifestati dal Governo attraverso disegni di legge in palese conflitto col testo costituzionale stesso. Se le modifiche proposte entrassero in vigore anche questo potere del Capo dello Stato – come quello di scioglimento delle Camere - verrebbe meno, nel segno di un ulteriore rafforzamento del Primo ministro.

Ciò che però, se possibile, lascia ancora più perplessi, è la modifica della composizione della Corte costituzionale, che nel nostro ordinamento ha il fondamentale compito di annullare quelle leggi che si pongono in contrasto con la Costituzione. Attualmente, l'art. 135 Cost. stabilisce

che dei 15 giudici che la compongono, 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 sono eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune.

Ne segue che i giudici più “vicini” alla politica, ovvero quelli di nomina parlamentare, sono solo un terzo: questo ha consentito alla Corte costituzionale, nel corso degli anni, di non farsi trascinare quasi mai nelle polemiche politiche contingenti, ma anzi di guadagnarsi una posizione di grande autorevolezza e di autonomia dalla politica. Tutto ciò è seriamente messo in pericolo dalla riforma costituzionale, che sembra spingere verso una sorta di politicizzazione della Corte facendo saltare l’equilibrio delle nomine. E’ infatti previsto che i giudici rimangano 15, ma sia il Presidente della Repubblica che le magistrature ne eleggerebbero non più 5, ma 4 ciascuno. Gli altri sette giudici costituzionali sarebbero tutti eletti dal Parlamento: 3 dalla Camera e 4 dal Senato. In tal modo i giudici di più diretta derivazione politica e partitica aumenterebbero di numero: come si può intuire, vi sarebbe il serio pericolo che la Corte costituzionale si trasformi in una cassa di risonanza delle polemiche politiche. Sarebbe la fine della Corte costituzionale, la fine quindi del nostro giudice delle leggi, ultimo garante del rispetto della Costituzione.

5. IL FALSO SENATO FEDERALE, LA *DEVOLUTION* E L'IMPOSSIBILE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA.

Se le osservazioni sin qui svolte suscitano allarme per il corretto funzionamento della forma di governo, non minori perplessità la revisione del centro-destra fa nascere per quanto concerne i rapporti tra Stato e Regioni e l'effettivo esercizio della funzione legislativa.

Viene ipotizzato un Senato federale, ma basterebbe ricordare lo sferzante giudizio del Presidente (di centro-destra!) della Regione Lombardia secondo il quale questo Senato avrebbe di federale solo il nome, per svelare un altro pasticcio. Infatti esso non è in grado, per la sua stessa struttura, di assolvere una seppur minima funzione di coordinamento preventivo della legislazione statale e regionale, né di proiettare le regioni al centro. A norma dell'art. 57 i duecentocinquantadue senatori dovranno essere eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato non sarà dunque costituito da rappresentanti delle Regioni, ma da eletti che non si differenziano in modo significativo da quelli odierni. Veramente poca cosa è la previsione dell'elezione dei senatori contestualmente a quella dei Consigli regionali. Addirittura beffardo suona l'ultimo comma dell'art. 57, secondo cui partecipano all'attività del Senato, per ciascuna Regione, un rappresentante eletto dal Consiglio regionale ed uno eletto dai Consigli delle autonomie locali, tutti senza diritto di voto. Proprio così, senza diritto di voto.

In questo contesto già ambiguo ed incoerente viene ampliata la

potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia sanitaria, scolastica e di polizia locale – la cosiddetta *devolution* – aggravando ulteriormente i problemi di coordinamento con la legislazione statale. Basti pensare alla ancora più difficile conciliabilità con la previsione della lettera m) del secondo comma dell’art. 117, secondo la quale allo Stato spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La *devolution* esprime, inoltre, una cultura politica in palese contrasto col principio costituzionale di eguaglianza. Alla base dell’eguaglianza vi è infatti l’idea che i diritti civili e sociali debbano essere goduti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza che vi possano essere differenze significative tra una Regione e un’altra. In un Paese come l’Italia, nel quale il divario economico tra Nord e Sud è fortissimo, il principio di eguaglianza è uno degli elementi che ha tenuto unite le differenti realtà territoriali. La *devolution* del centro-destra, al contrario, è ispirata ad un etno-federalismo fondato su un principio di inimicizia non privo di connotazioni razzistiche piuttosto che sul principio della solidarietà nazionale. Trasferire alle Regioni tutta la competenza in materia sanitaria significa, semplicemente, che le Regioni più ricche potranno garantire servizi sanitari di eccellenza; viceversa le Regioni più povere non potranno fare altrettanto. Ancora, con la *devolution* oltre le prestazioni sanitarie, anche la scuola, tendenzialmente, potrà essere gratuita solo nelle Regioni che potranno finanziarla. È questa l’Italia che vogliamo?

Votare NO al referendum significa difendere diritti sociali fondamentali come la salute e l’istruzione.

Come se ciò non bastasse, anche altre norme della revisione del centrodestra contribuiscono a instaurare un federalismo confuso e contraddittorio, praticamente ingovernabile. Accanto a quel paradossale Senato di cui abbiamo già parlato, l'art. 118 costituzionalizza la Conferenza Stato-Regioni, organo volto a realizzare la collaborazione tra il Governo e le Regioni. Senza voler negare l'importanza di quest'organo di raccordo, è veramente inaccettabile che la sua costituzionalizzazione avvenga senza prevederne il ruolo e le funzioni. Ma i guasti non si fermano qui. Forse il danno più grave da un punto di vista generale è ravvisabile nel fatto che la proposta rende di fatto impossibile l'esercizio della funzione legislativa da parte dello Stato. Il sistema delineato da un lato non è efficace nel rappresentare le Regioni al centro, dall'altro spinge all'estremo la maggiore complessità che i sistemi federali comunque comportano nell'esercizio della funzione legislativa. L'attuale articolo 70 della Costituzione stabilisce: "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". Esso verrebbe sostituito da un articolo lungo un'intera pagina di Gazzetta Ufficiale, che detta una disciplina oscura e tanto complessa da rendere pressoché impossibile l'adozione delle leggi. Proviamo a leggerlo questo nuovo art. 70:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla

Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.

La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

Anche se qualcuno fosse riuscito a leggere per intero questo art. 70 della proposta, dubito che ne abbia compreso il contenuto normativo, di difficilissima interpretazione anche per gli esperti di diritto costituzionale. Il danno che una norma di questo tipo produce è duplice. Da un lato paralizza, o comunque rende lentissima e farraginoso, la procedura legislativa; dall'altro fa perdere alla Costituzione quella funzione pedagogica che essa esprime grazie a formulazioni semplici, di immediata comprensione e leggibilità, che devono consentire anche ai non addetti ai lavori di capire il significato di una norma costituzionale e di identificarsi con essa.

Forse, la stessa maggioranza che l'ha approvato prova un po' di vergogna per questo testo. Le norme transitorie della riforma prevedono infatti un'entrata in vigore per scaglioni. Le parti relative alla *devolution*, sulle quali la Lega ha tanto insistito, entrerebbero in vigore subito. Viceversa, le parti relative alla forma di governo e alla forma di Stato - e in particolare quelle che concernono la riduzione del numero dei deputa-

ti e dei senatori - entrerebbero in vigore tra dieci anni, ovvero nel 2016!

In realtà, la ragione di questo pasticcio non risiede in un sentimento di vergogna, ma nel fatto che il centro-destra ha avuto difficoltà nel far digerire ai suoi stessi parlamentari la riduzione del loro numero. Il compromesso è stato trovato, perciò, rinviando ad un lontano futuro l'entrata in vigore delle norme costituzionali più scomode. Altro che spirito costituente! Ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, si ha la prova della vendita sottobanco della Costituzione: la modifica è stata costruita su misura per i deputati del centro-destra, non certo per il bene del nostro Paese.

6. UNA CONTRORIFORMA EVERSIVA CHE GETTA LE ISTITUZIONI NEL CAOS.

La domanda sul come sia possibile che in Italia, dopo mezzo secolo di Repubblica, Costituzione e democrazia, possano trovare spazio impostazioni che, al di là delle diverse preferenze politiche, porterebbero ad un sicuro blocco delle istituzioni è angosciante. Su questo aspetto bisogna insistere: la proposta del centro-destra porta al caos istituzionale.

E' chiaro, purtroppo, che in questa fase della nostra storia si sommano una serie di fattori che, interagendo tra di loro, formano una miscela davvero minacciosa. Emerge, innanzitutto, un iperdecisionismo senza freni che, estraneo alla cultura della democrazia, percepisce ogni bilanciamento come un impaccio. Ciò si è saldato con la radicata tendenza a considerare la sfera pubblica come il campo dell' opportunismo. Potere arrogante, servilismo diffuso, pseudo-federalisti, uniti in un patto populistico, hanno dato l'assalto alla Costituzione.

In un sistema privo di bilanciamenti, con una Camera dei deputati debole e un Senato che di federale ha solo il nome, con le Regioni povere sempre più marginali, la legge e la riserva di legge da istituti di garanzia si trasformerebbero nel braccio armato del complesso Capo del governo-maggioranza per colpire le garanzie dei diritti. Qui forse, al di là di notazioni ascrivibili alla psicologia politica, si palesa il vero obiettivo finale e materiale di questa devastazione del costituzionalismo: l'abbattimento dei diritti. La riduzione della rappresentanza politica si accompagne-

rebbe alla compressione della funzione redistributiva dei diritti sociali. Contro il bilanciamento dei poteri vi sarebbe l'affermazione di una sorta di integralismo di maggioranza, in palese contrasto con il vivificante spirito dell'alternanza. In una democrazia ben organizzata intorno alla possibilità che le parti politiche si alternino al governo c'è bisogno di una maggioranza tollerante, capace di ragionevoli composizioni delle sue ragioni con quelle degli altri, e di un'opposizione paziente, in grado di attendere scadenze previste dall'ordinamento per rigiocare la partita elettorale. La revisione costituzionale che stiamo analizzando è l'esatto contrario di tutto ciò. Essa, abbassando i livelli del bilanciamento, costruendo il comando di un uomo solo, nega i presupposti della democrazia dell'alternanza. Chi la propone sembra pensare che l'eletto sia destinato a governare per sempre e che incarni necessariamente il migliore dei governi possibili.

Non possiamo permettere che questa modifica entri in vigore.

È necessario rispondere compatti votando NO

al prossimo referendum costituzionale:

dire NO a questa modifica

significa avere fiducia

nel futuro del nostro Paese.

APPENDICE

I costituenti del 1948

La Costituzione repubblicana del 1948 è stata scritta, tra gli altri, da: **Giorgio Amendola, Benedetto Croce, Pietro Calamandrei, Alcide de Gasperi, Giuseppe di Vittorio, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Luigi Longo, Aldo Moro, Costantino Mortati, Pietro Nenni, Francesco Saverio Nitti, Umberto Nobile, Vittorio Emanuele Orlando, Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Ignazio Silone, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Paolo Treves, Leo Valiani, Benigno Zaccagnini.**

Gli artefici della modifica del 2005

La modifica di ben 53 articoli della Costituzione repubblicana votata dalla maggioranza di centro-destra nel 2005 è stata elaborata da **Andrea Pastore, Francesco D'Onofrio, Roberto Calderoli e Domenico Nania**, scelti dalle segreterie dei rispettivi partiti (FI, UDC, Lega Nord, AN), riuniti per qualche giorno in una baita di montagna (località Lorenzago).

La proposta di legge costituzionale al vaglio del prossimo referendum popolare è stata approvata, con la sola maggioranza del centro-destra, dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005. La procedura per la sottoposizione della proposta di legge a referendum popolare è stata attivata dai parlamentari appartenenti al centrosinistra, dagli elettori attraverso la raccolta di oltre ottocentomila firme, e da quasi tutti i Consigli delle regioni italiane.

Il testo di modifica della Costituzione contiene una complicatissima normativa transitoria che avrebbe l'effetto di far entrare in vigore molte delle sue disposizioni a partire addirittura dalla XVII legislatura (2016). Le modifiche agli articoli 55 (trasformazione del Senato della Repubblica in Senato federale), 56 primo comma, 57 primo e sesto comma (introduzione dei senatori senza diritto di voto), 58 (eleggibilità a senatore), 59 (deputati a vita), 60 primo comma (durata in carica dei deputati), 61 (rinnovo della Camera) si applicano "nella prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale". In pratica tali norme entreranno in vigore - esito del referendum permettendo - nella XV legislatura (2006-2011), ma si applicheranno dalla XVI legislatura (2011-2016). Il resto (riduzione del numero di deputati e senatori, elettorato attivo e passivo, durata in carica dei senatori e dei consigli regionali) si applicherebbe "per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo", (dunque, per la XVII legislatura del 2016). Inoltre, "fino all'adeguamento della

legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti al momento dell'entrata in vigore della riforma”: questa clausola potrebbe - facendo venir meno l'attuazione del nuovo bicameralismo - ritardare l'applicazione di numerose altre disposizioni contenute nel progetto. Inoltre, il potere presidenziale di scioglimento della Camera e il rapporto Governo-Parlamento come ridisegnati dalla revisione costituzionale saranno operanti "a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale" (XVI legislatura). La ripartizione delle competenze legislative Stato-regioni sarà invece operante dall'entrata in vigore della riforma.

Nel dettaglio, tra le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 53 della legge costituzionale in relazione alla prima applicazione della riforma, si segnala che:

a) solo le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla proposta di legge costituzionale al vaglio del referendum popolare, si applicherebbero a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica costituzionale;

b) le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126,

primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum popolare si applicherebbero a partire dalla prima legislatura successiva a quella nel corso della quale entra in vigore la modifica della Costituzione (cioè dalla XVI legislatura 2011-2016). Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, come modificati dalla proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum costituzionale, si applicherebbero per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo (cioè a partire dalla XVII legislatura del 2016);

e) in sede di prima applicazione dell'art. 135 della Costituzione, come modificato dalla proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum popolare, alla scadenza del mandato dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del mandato di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, l'elezione dei nuovi giudici sarebbe attribuita alternativamente al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei Deputati;

d) nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum popolare si

potrebbero, con leggi costituzionali, formare nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dall'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Dove recuperare il testo della modifica costituzionale:

<http://www.governo.it/governoinforma/dossier/devolution/index.html>

Dove seguire il dibattito:

<http://www.referendumcostituzionale.org>

<http://www.cgil.it/nuovoportale/Documenti/RiformaCostituzionale/default.htm>

http://www.repubblica.it/speciale/2005/dossier_devolution/index.html?ref=hpro

progetto grafico e stampa:



larcael'arco s.r.l.

via Cimitile, 27 / 80035 - NOLA (NA)

tel. e fax: 081 5129196 / larcaelarcosl@virgilio.it

finito di stampare nel mese di novembre 2005



marcaelmarco

comunicazione / grafica
centro stampa / editoria



bibliomediateca
|| pozzo dell'arte

collegata al Servizio Bibliotecario Nazionale tramite il Polo di Napoli

arti visive / teatro / fotografia
poesia / cinema / estetica

mostre / convegni
attività culturali